



**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI  
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003)**

**GARANZIA Fondo di garanzia – Sostegno alla Liquidità delle PMI colpite da Calamità Naturali  
(in breve “FONDO GARANZIA LIQUIDITA”)**

**INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO**

<b>Nome</b> Fidi Toscana S.p.A.	<b>Nome</b> Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa S.C.	<b>Nome</b> Artigiancassa S.p.A.
<b>Indirizzo</b> Viale Mazzini n° 46 – 50132 – Firenze (FI)	<b>Indirizzo</b> Via della Romagna Toscana n° 6 50142 – Firenze (FI)	<b>Indirizzo</b> Via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 Roma
<b>Recapiti</b> Tel.: 055/23841 – Fax.: 055/212805 Mail: <a href="mailto:info@fiditoscana.it">info@fiditoscana.it</a> Sito internet: <a href="http://www.fiditoscana.it">www.fiditoscana.it</a>	<b>Recapiti</b> Tel.: 055/737841 – Fax 055/7378400 Mail: <a href="mailto:act@artigiancredito.it">act@artigiancredito.it</a> Sito internet: <a href="http://www.artigiancredito.it">www.artigiancredito.it</a>	<b>Recapiti</b> Tel: 199 30 30 63 – Fax 06/ 5845573 Mail <a href="mailto:artigiancassa@artigiancassa.it">artigiancassa@artigiancassa.it</a> Sito internet: <a href="http://www.artigiancassa.it">www.artigiancassa.it</a>
<b>Altri dati</b> Codice fiscale e partita IVA 01062640485; Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695; Repertorio Economico Amministrativo 253507; Iscritta nell’elenco degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 120 - Codice ABI 13932	<b>Altri dati</b> Codice fiscale e partita IVA 02056250489; Iscritta nell’elenco degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 119	<b>Altri dati</b> Codice fiscale e partita IVA 10251421003; Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con il n. 5703

Fidi Toscana S.p.A., Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa S. C. e Artigiancassa S.p.A. formano un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito per la gestione dell’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”. Per la gestione di tali interventi operano non in proprio ma in nome e per conto della Regione Toscana.

Fidi Toscana S.p.A. agisce in qualità di capofila di predetto Raggruppamento (d’ora in poi RTI).

OFFERTA FUORI SEDE:  
RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

NOME E COGNOME .....

INDIRIZZO .....

TELEFONO .....

MAIL .....

N° ISCRIZIONE .....

**CHE COSA È LA GARANZIA “FONDO GARANZIA LIQUIDITA”?**

La garanzia è un credito di firma con cui Fidi Toscana S.p.A, in nome e per conto della Regione Toscana e in qualità di capofila del RTI, limitatamente alle disponibilità del “FONDO GARANZIA LIQUIDITA”, si obbliga, nell’interesse cliente, a garantire l’adempimento di un’obbligazione assunta con la Banca. La garanzia si definisce come un’obbligazione accessoria e presuppone, dunque, l’esistenza di un’obbligazione principale presso la Banca (ad es. finanziamento chirografario, etc.). Se non sorge o si estingue l’obbligazione principale, perde efficacia anche l’obbligazione accessoria.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA PUBBLICIZZATA

La garanzia "FONDO GARANZIA LIQUIDITA" è concessa da Fidi Toscana S.p.A. in qualità di capofila del RTI alle Micro Piccole e Medie Imprese, dei settori turismo commercio e industria, artigianato, cooperazione e altri anche di nuova costituzione, che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana e che presentano domanda entro 24 mesi dal verificarsi dell'evento. I criteri e le modalità di ammissione sono definiti dal regolamento di cui al D.D. 9298 del 20/9/2016 e ss.mm.ii. (disponibile sul <http://sito.www.toscanamuove.it> vedi "Regolamento").

Il Fondo risponde esclusivamente nei limiti della sua dotazione finanziaria ed in nessun caso i membri dell'RTI si impegnano o possono essere chiamati a rispondere di eventuali perdite non coperte dal Fondo.

La garanzia è finalizzata a favorire l'accesso al credito con la Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo d'intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito <https://www.toscanamuove.it>-vedi "Banche e tassi" -d'ora in avanti "la banca").

Fidi Toscana S.p.A. rilascia la garanzia per iscritto.

La garanzia "FONDO GARANZIA LIQUIDITA" è rilasciata nella forma tecnica *a prima richiesta*. Ciò significa che, in caso di mancato rimborso da parte del debitore principale (il cliente), il soggetto finanziatore (la banca) invia allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora; qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del cliente, la Banca può richiedere l'attivazione della garanzia a Fidi Toscana S.p.A. Il pagamento della garanzia da parte di Fidi Toscana S.p.A non libera il debitore principale (il cliente): ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo di Garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate.

La garanzia "FONDO GARANZIA LIQUIDITA" copre fino all'80% di ciascuna operazione finanziaria.

L'importo massimo garantito è pari:

- per i Settori "industria, artigianato e cooperazione e altri settori", ad € 640.000,00 per singola impresa ed € 960.000,00 per gruppi di imprese;
- per i Settori "Turismo e Commercio", ad € 120.000,00 per singola impresa ed € 180.000,00 per gruppi di imprese;

In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del Fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

L'importo massimo di ogni singolo finanziamento è pari ad:

- € 800.000,00 per i settori "industria, artigianato e cooperazione e altri settori"
- € 150.000,00 per i settori "Turismo e commercio".

La durata non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 60 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La richiesta di garanzia è soggetta ad imposta di bollo.

La concessione della garanzia "FONDO GARANZIA LIQUIDITA" è gratuita.

Si precisa che con riferimento alla garanzia "FONDO GARANZIA LIQUIDITA", l'offerta da parte di un soggetto convenzionato con il RTI ("offerta fuori sede"), non comporterà per il Cliente alcun costo od onere aggiuntivo.

Al cliente non sono addebitati costi per le comunicazioni periodiche che per la presente tipologia di operazioni non sono previste ai sensi del provvedimento del 15/07/2015.

Al cliente sono addebitati i seguenti costi per la richiesta della documentazione relativa alle operazioni attivate: da un minimo di 23,05 € per invio di copia conforme del certificato di delibera ad un massimo di 84 € per l'invio del fascicolo completo.

Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.

## SERVIZI ACCESSORI

Non sono previsti servizi accessori alla garanzia "FONDO GARANZIA LIQUIDITA'" offerta dal RTI.

## CLAUSOLE CONTRATTUALI

**Revoca dell'agevolazione.** L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata ai sensi del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010 disponibile sul sito <http://www.toscanamuove.it>

In particolare l'ESL, essendo la garanzia rilasciata gratuitamente, è pari al costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti come risultante dall'applicazione del Metodo nazionale, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia.

L'ESL è comunicato al cliente in sede di ammissione alla garanzia.

Il regolamento del fondo (D.D. 9298 del 20/9/2016 e ss.mm.ii.) disponibile sul sito <http://www.toscanamuove.it> disciplina gli obblighi del cliente, beneficiario dell'ESL, e, in caso di non rispetto degli stessi, i casi di revoca dell'agevolazione, ovvero i casi in cui il cliente è tenuto a corrispondere a Fidi Toscana l'intero ammontare dell'ESL comunicato in sede di ammissione.

Il regolamento del fondo (D.D. 9298 del 20/9/2016 e ss.mm.ii.) disponibile sul sito <http://www.toscanamuove.it> all'art 8.4 "Rimborso forfettario a carico del beneficiario" dispone a carico del beneficiario un rimborso forfettario per le spese sostenute in caso di revoca. L'art. 8.3 e l' art. 8.4 dispongono che il rimborso è dovuto anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario alla garanzia decorsi 30 giorni dal ricevimento della delibera di finanziamento del soggetto finanziatore.

Le somme recuperate saranno versate alla Regione Toscana.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Responsabile del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese.

**Diritto di recesso.** Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia prima del suo perfezionamento e subordinatamente al rilascio a cura del Soggetto Finanziatore, di una dichiarazione che liberi Fidi Toscana S.p.A. da qualsiasi obbligo o onere connesso allo stesso.

**Reclami:** Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., per lettera raccomandata A/R indirizzata a *Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze*; posta elettronica a [reclami@fiditoscana.it](mailto:reclami@fiditoscana.it) o posta certificata a [mail@pec.fiditoscana.it](mailto:mail@pec.fiditoscana.it); fax indirizzato all'Ufficio Reclami al n. 055.212805; a mano presso una delle sedi di Fidi Toscana spa. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il richiedente non dovesse ritenersi soddisfatto o non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 gg. dalla ricezione del reclamo da parte di Fidi Toscana spa, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;
- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Fidi Toscana S.p.A.

Per le modalità di ricorso all'Arbitro è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia oppure agli uffici di Fidi Toscana S.p.A.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il cliente, al fine di espletare il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla vigente normativa, potrà altresì rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

## LEGENDA

**“Debitore Principale”**, indica il beneficiario per la quale si garantisce l’adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

**“Beneficiario”**: indica i soggetti beneficiari come definiti dal bando di riferimento (D.D. 9298 DEL 20/9/2016 e ss.mm.ii.) disponibili sul sito: <https://www.toscanamuove.it>;

**“Istruttoria”**, indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

**“Offerta fuori sede”**: quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze delle società del RTI, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale delle società componenti il RTI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti.

**“Spread”**, indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;

**“Rating”**, indica l’insieme di procedure di analisi e di calcolo grazie al quale viene valutata la rischiosità, la redditività e la patrimonializzazione di un Cliente.

**“Gruppo di Clienti connessi”**, indica due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

- a) uno di essi ha un potere di controllo sull’altro o sugli altri (connessione giuridica);
- b) indipendentemente dall’esistenza dei rapporti di controllo, esistono tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l’altro o tutti gli altri potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione economica);
- c) connessione di rischio per garanzia.

**“Consumatore”**: La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta.

**“Piano di ammortamento”**: Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

**“Intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”**: indica l’entità dell’agevolazione di cui il cliente beneficia per il fatto che la garanzia è rilasciata gratuitamente anziché essere rilasciata a prezzi di mercato.

**“Tasso europeo di riferimento”** tasso di attualizzazione calcolato ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea n 2008/C 14/02